

	Determinazione	
---	-----------------------	--

ORIGINALE

I FIRMATARI ATTESTANO, PER I RISPETTIVI PROFILI DI COMPETENZA, LA REGOLARITÀ TECNICA, GIURIDICO - AMMINISTRATIVA E CONTABILE

	Data Parere	Esito Parere	FIRMA
Area Richiedente			Accolla Arturo
Area Acquisti e Approvv.	13/10/2021	Favorevole	Santini Francesco
Area Amm.ne e Controllo	14/10/2021	Favorevole	Celori Irene
Amministratore Delegato	14/10/2021	Favorevole	Accolla Arturo

Progressivo Determinazione:

53

Numero Determinazione:

109

Del:

14/10/2021

OGGETTO: Affidamento assistenza e consulenza in materia di Protezione dei Dati (DPO) in applicazione alla Normativa Europea in materia di Privacy (GDPR) per 12 mesi

CIG: 8939526A38

AZIENDA SERVIZI PUBBLICI SPA
Società ad intero capitale pubblico soggetta a controllo e coordinamento
del COMUNE DI CIAMPINO
sede in Largo Felice Armati, 1 - 00043 Ciampino (RM)

DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE DELEGATO

Visti:

- L.241/1990 e succ.ve mod.ni ed int.ni per quanto applicabili, per l'attività contrattuale, le norme del Codice Civile;
- il d.P.R. 28 dicembre 2000, n.445;
- l'art.37 del D.Lgs. n.33/2013 e l'articolo 1, comma 32, della legge 190/2012 e successive modifiche ed integrazioni in materia rispettivamente di "Amministrazione trasparente" e "Norme di contrasto alla corruzione";
- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 e s.m.i. Codice dei Contratti Pubblici;
- l'art.32 comma 2 del D.Lgs. n.50 del 18 aprile 2016 (di seguito "Codice") che dispone che "prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte";
- la delibera ANAC n.1096 del 26 ottobre 2016: Linee Guida n.3 intitolate "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni";
- la delibera ANAC n.1097 del 26 ottobre 2016: Linee Guida n.4 intitolate "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici";
- il D.Lgs. 19 aprile 2017, n.56 - Correttivo al Codice dei Contratti Pubblici;
- il D.Lgs.16 luglio 2020, n.76 - Decreto semplificazioni convertito con modificazioni con legge n.120 dell'11 settembre 2020;
- il D.Lgs.31 luglio 2021, n.77 - Decreto semplificazioni convertito con modificazioni con legge n.108 del 29 luglio 2021;

Premesso che:

- l'Azienda Servizi Pubblici S.p.A., società a totale capitale pubblico e quindi, in quanto organismo di diritto pubblico ai sensi dell'art.3, comma 1, lett. d) del D.lgs. n.50/2016, rientra nel novero delle amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art.3, comma 1, lett. a) del D.lgs. n.50/2016;
- l'Azienda Servizi Pubblici S.p.A., al fine del perseguimento della "mission" statutaria, è tenuta ad affidare forniture, servizi e lavori nel rispetto e in applicazione della normativa pubblicitica di settore;
- l'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori, servizi e forniture, ai sensi del Codice dei contratti pubblici, deve garantire la qualità delle prestazioni e svolgersi nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, trasparenza, parità di trattamento, libera concorrenza e semplificazione (valori giuridici richiamati dall'art.30, comma 1, del D.Lgs. n.50/2016);

Visto l'art.32 comma 2 del D.Lgs. n.50 del 18 aprile 2016 (di seguito "Codice") che dispone che "prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte";

Considerato:

- che il Regolamento Ue 2016/679 denominato "General Data Protection Regulation" (in sigla GDPR), adottato il 27 aprile 2016, è divenuto efficace, in quanto *self executing*, il 25 maggio 2018 sostituendo il codice della privacy contenuto nel D.lgs. n.196/03;

Tenuto conto che il GDPR ha imposto importanti e particolari novità in riferimento agli obblighi ed ai comportamenti da adottare al fine di assicurare la correttezza, l'integrità, la riservatezza e la sicurezza dei dati;

Preso atto dell'introduzione di nuovi principi e adempimenti definiti dal Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, quali:

- a) l'*accountability*: il quale comporterà l'onere di dimostrare l'adozione di tutte le misure *privacy* adottate nel rispetto del Regolamento Europeo. A tal fine, infatti, risulterà necessario redigere e conservare opportune documentazioni quali i Registri delle attività di trattamento (art.30) in cui verranno riportate tutte le attività di trattamento dati svolte sotto la responsabilità del titolare al trattamento o del responsabile;
- b) la cooperazione con l'autorità di controllo/Garante notificando qualsiasi violazione dei dati personali alla stessa e al diretto interessato (art.32-34) entro le 72 ore di tempo;
- c) le valutazioni d'impatto sulla protezione dei dati, o *Privacy Impact Assessment* (art.35) in caso di trattamenti rischiosi, e verifiche preliminari per diverse circostanze da parte del Garante;
- d) la designazione del *Data Protection Officer* (DPO) (art.37) obbligatoria nel caso in cui il trattamento venga effettuato da un'autorità pubblica o da un organismo qualora le attività principali del Titolare e del Responsabile del trattamento consistano in trattamenti che richiedono il monitoraggio regolare e sistematico degli interessi su larga scala di categorie particolari di dati personali (dati sensibili, dati genetici e biometrici, dati giudiziari);
- e) l'istituzione del Registro delle attività del trattamento, dove sono descritti i trattamenti effettuati, le procedure di sicurezza adottate e la notifica delle violazioni dei dati personali (cosiddetti *Data Breach*);
- f) il diritto all'Oblio normato in tre diversi articoli del Regolamento GDPR (articoli 17, 18 e 19). In particolare, l'articolo 17 esplicita quale siano le condizioni che consentono all'interessato di richiedere la cancellazione di dati e informazioni presenti online;
- g) l'obbligo di rendicontazione: il diritto di essere informati in modo trasparente e dinamico sui trattamenti effettuati sui dati e l'adozione di politiche di *privacy* e misure adeguate in conformità al Regolamento;
- h) il *Data breach notification*: il diritto di essere informati sulle violazioni dei propri dati personali;
- i) la Portabilità dei dati: il diritto di ricevere in un formato di uso comune, e leggibile da dispositivo automatico, i dati personali forniti a un titolare del trattamento e di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti;

- j) il *Data protection by design*: la protezione dei dati personali deve essere valutata già nel momento di progettazione di nuove procedure con l'attuazione, quindi, di adeguate misure tecniche e organizzative sia all'atto della progettazione che dell'esecuzione del trattamento;

Vista la Determinazione dell'Amministratore Delegato n.86 del 14/07/2021 che designava, secondo l'art.37 del Regolamento Europeo, come Responsabile della Protezione dei Dati (*Data Protection Officer* o DPO) il Dott. Francesco Santini, Dirigente dell'A.S.P. S.p.A.;

Considerato che:

- quindi che si rende necessario individuare un Professionista cui affidare l'attività di assistenza e consulenza legale sulla gestione degli adempimenti relativi al corretto trattamento dei dati personale secondo il Reg.2016/679/UE e il D.lgs. n.196/2003 da parte del DPO aziendale;
- l'Azienda Servizi Pubblici S.p.A. ha la necessità di affidare ad un Professionista l'incarico professionale avente ad oggetto lo svolgimento dell'attività di assistenza e consulenza legale sulla gestione degli adempimenti relativi al corretto trattamento dei dati personale secondo il Reg.2016/679/UE e il D.lgs. n.196/2003 da parte del DPO;
- la struttura Aziendale non ha in organico personale qualificato per l'espletamento delle attività come sopra descritte;

Riconosciuta pertanto, la necessità di rivolgersi a professionisti esterni, inseriti nell'apposito elenco presente sulla piattaforma digitale dell'ASP S.p.A. con professionalità, competenze e requisiti già documentati;

Considerato che l'Azienda Servizi Pubblici S.p.A. ha stimato di massima per il servizio in argomento, un compenso onnicomprensivo inferiore all'importo di €139.000,00;

Dato atto che:

- la durata dell'affidamento è di 12 mesi a decorrere dal 1 novembre 2021 e fino al 31 ottobre 2022 e di prorogare, eventualmente, la durata del contratto per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo affidatario;

Ritenuto che all'art.30 comma 1 del D.L.gs. n.50/16 è stabilito che *“l'affidamento e l'esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi, forniture e concessioni ai sensi del presente codice garantisce la qualità delle prestazioni e si svolge nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza. Nell'affidamento degli appalti e delle concessioni, le stazioni appaltanti rispettano, altresì, i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità con le modalità indicate nel presente codice.”*

Viste le soglie per gli affidamenti in parola di cui al comma 1 lett. b) del vigente art.35 del D.Lgs.n.50/16 e ss.mm.ii.;

Considerato che al vigente art.36 comma 1 del D.Lgs. n.50/16 (per le procedure indette entro il 30 giugno 2023 si veda la disciplina sostitutiva di cui all'art. 1 della legge n.120 del 2020 come sostituita dall'art.51 della legge n.108 del 2021) è disposto che *“L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42, nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di*

partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese. Le stazioni appaltanti applicano le disposizioni di cui all'articolo 50.”

Visto l'art.36, comma 2, lettera a) del Codice, così come modificato da ultimo dall'art.1 della legge n.120 del 2020 come sostituita dall'art.51 della legge n.108 del 2021 (conversione “del decreto-legge 31 maggio 2021, n.77 recante Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di eutanasia delle strutture amministrative e di rallentamento e complicazione delle procedure [cosiddetto decreto semplificazioni-bis]) nel quale è previsto che l’*“affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, e l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione.”*;

Visti:

- le linee guida attuative del nuovo codice degli appalti relative alle “*procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato*”;
- il Regolamento dell’Azienda Servizi Pubblici S.p.A. per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

Stabilito, pertanto, di procedere all'affidamento, mediante “*affidamento diretto*”, a termini dell'art.36 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n.50/2016;

Ritenuto:

- che, per espressa indicazione del codice dei contratti pubblici, i servizi legali di cui all'art.17, comma 1, lett. d) potrebbero essere esclusi dall'applicazione delle disposizioni del codice, anche in ragione di una rilevante - anche se non esclusiva - componente fiduciaria delle scelte, che pure deve essere tenuta in considerazione (Cons. Stato, Comm. Speciale, parere 2109 del 6.10.2017);
- che in tal senso è stato individuato lo studio Legale Lisi, che si è reso disponibile ad affiancare questa Azienda come partner legale specializzato, in quanto struttura di consulenza esclusivamente dedicata al settore dell'ICT e della protezione dei dati personali, in particolare, alla verifica legale di procedure di e-commerce, alla gestione informatica e alla corretta custodia digitale dei documenti, dei dati e delle informazioni. La multidisciplinarietà dello studio è garantita dall'apporto e supporto con i collaboratori esterni (*of counsel*), la cui professionalità è riconosciuta a livello nazionale in settori quali l'archivistica digitale, l'ingegneria informatica, il management nelle nuove tecnologie, gli open data, gli standard internazionali (UNI, ISO) a custodia di dati e informazioni, solo per citare alcuni esempi;

Tenuto conto della natura fiduciaria dell'incarico da affidare;

Considerato:

- che tale affidamento del servizio di assistenza e supporto, garantirà l'avvio di un percorso di aggiornamento ed attualizzazione degli adempimenti relativi al corretto trattamento dei dati

- personale secondo il Reg.2016/679/UE e il D.lgs. n.196/2003 da parte del DPO aziendale;
- che lo Studio Lisi è stato interessato nelle vie brevi affinché predisponesse sulla base dell'organigramma tecnico professionale dell'azienda un preventivo per lo studio e supporto all'attività dell'Azienda nell'ambito degli adempimenti sulla tenuta e gestione dei dati personali;

Vista:

- l'offerta presentata con prot. n.1712 del 12/10/2021 dallo Studio Legale Lisi che, per lo svolgimento delle attività richieste, prevede un monte ore orientativo e stimabile pari a circa 345 ore da svilupparsi nell'arco di 12 mesi di cui n.220 ore sviluppate dai Consulenti Senior ad un costo di 150 €/h al netto delle Spese Generali del 12,5% e degli oneri fiscali (Cassa e IVA se dovuta) e n.125 ore sviluppate dai Consulenti Junior ad un costo di 120 €/h al netto delle Spese Generali del 12,5% e degli oneri fiscali (Cassa e IVA se dovuta) e prevedendo 5 incontri presso la sede aziendale A.S.P.;

Considerato:

- che il servizio offerto dallo Studio Lisi risponde all'interesse pubblico che ASP S.p.A., quale stazione appaltante, deve soddisfare;
- che in dettaglio si tratta del conferimento di apposito incarico professionale di assistenza e consulenza in materia di Protezione dei Dati (DPO) in applicazione alla Normativa Europea in materia di *Privacy* (GDPR) per 12 mesi, in relazione al quale è applicabile l'art.36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm. e ii. che, per servizi di tale importo, consente l'affidamento diretto;
- che l'Avv. Andrea Lisi per lo Studio Lisi ha dichiarato di non avere rapporti incompatibili per l'assunzione dell'incarico di cui trattasi, di essere in regola con l'assolvimento degli obblighi di versamento dei contributi di natura previdenziale e assistenziale ed ha debitamente prodotto la dichiarazione sulla tracciabilità dei pagamenti;

Visto in tal senso lo schema di contratto per l'affidamento dell'incarico professionale in oggetto che, unito al presente atto, dello stesso costituisce parte integrante e sostanziale;

Rilevato che la spesa complessiva presunta, per tutta la durata dell'incarico professionale ammonta ad Euro 54.000,00 soggetto a cassa previdenziale, assistenziale ed I.V.A.;

Accertato:

- che la disponibilità finanziaria sul pertinente capitolo del Bilancio di previsione 2021/2022 dell'azienda Servizi Pubblici S.p.A. è congrua per accogliere la spesa stimata per l'affidamento del servizio di elaborazione paghe per €54.000,00 oltre IVA e tutti gli altri oneri) per l'anno 2022;
- che la spesa è finanziata con mezzi propri dell'Azienda Servizi Pubblici S.p.A. dai proventi derivanti dall'esercizio dell'attività.

Individuato il Responsabile del Procedimento e di Contratto nel dott. Francesco Santini;

Tutto ciò premesso, vista la documentazione conservata in atti, su proposta del Dirigente,

l'Amministratore Delegato

DETERMINA


per quanto riportato in premessa che si intende integralmente richiamato:

1. **di affidare** allo Studio Legale Lisi, con sede in Via M. Stampacchia, 21 Lecce, P.I. 03350700757, PEC andrea.lisi@legalmail.it – email andrealisi@studiolegalelisi.it il servizio di Assistenza e Consulenza in materia di Protezione dei Dati (DPO) in applicazione alla Normativa Europea in materia di *Privacy* (GDPR) per 12 mesi;
2. **di stabilire la durata** del servizio in “*annuale*”, oltre la possibilità di proroga per un periodo di 90 giorni, nelle more dell’espletamento di una nuova procedura di affidamento;
3. **di disporre:**
 - **che** l’incarico avrà durata di dodici mesi a decorrere dal 01/11/2021 con scadenza al 31/10/2022;
 - **che** al Professionista, tenuto conto dell’offerta presentata, sia corrisposto quale onorario €54.000,00 annui comprensivo delle Spese Generali (al 12,5%) da assoggettare agli oneri fiscali (Cassa e I.V.A. se dovuta);
 - **che** la prestazione del servizio sarà regolata con cadenza mensile previa presentazione fattura da emettersi, ad ogni fine mese, in regime di *split payment*;
4. **di disporre, inoltre che:**
 - il professionista potrà avvalersi di collaborazioni esterne sulla base del preventivo consenso scritto del Committente, restando inteso, salvo patto contrario, che il professionista sosterrà tutti gli oneri derivanti da tali consulenze e collaborazioni, intendendosi gli stessi compresi nei compensi così come successivamente specificati;
 - in caso di recesso da parte del Committente o in caso di anticipata risoluzione del presente incarico, il Professionista avrà diritto agli onorari sino ad allora maturati *prorata temporis*. Resta inteso che tutto il materiale prodotto in relazione alle attività in oggetto, sarà consegnato, su semplice richiesta al Committente e potrà da questo essere liberamente utilizzato. Allo stesso modo, rimarranno in proprietà del Committente eventuali materiali forniti al Professionista o da questi acquisiti con fondi del Committente;
 - resta espressamente esteso che gli obblighi assunti dal Professionista in relazione all’incarico, oggetto della presente determinazione, non potranno formare oggetto di cessione;
 - il Professionista si impegna a trattare come strettamente confidenziali tutte le informazioni di cui venga in possesso durante lo svolgimento delle proprie attività ai sensi del presente incarico o che comunque siano poste a disposizione del Committente e si impegna a far rispettare tali obblighi a tutti i suoi eventuali consulenti e collaboratori e da tutti i terzi eventualmente utilizzati nell’adempimento;
5. **di prevedere** la sottoscrizione di contratto per la formalizzazione dell’affidamento;
6. **che il contratto** conterrà le seguenti clausole ritenute essenziali: termini per l’esecuzione della prestazione, modalità di pagamento, rispetto delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari, dichiarazione di presa visione e accettazione del Codice Etico, del Modello Organizzativo di ASP S.p.A. ex D.lgs. n.231/2001, ivi incluso il Piano di Prevenzione della Corruzione *ex lege* 190/2012 e protocolli applicabili in esso contenuti, ecc.;
7. **di confermare** come Responsabile Unico del Procedimento e come Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) in applicazione alla Normativa Europea in materia di *Privacy* (GDPR) il dott. Francesco Santini;

	Determinazione	
---	-----------------------	--

8. *di provvedere* agli atti inerenti e conseguenti nonché alla pubblicazione sul sito WEB aziendale www.asp-spa.it.

L'Amministratore Delegato
Dott. Ariano Accolla



Ciampino, 14/10/2021